



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119 DEL 27/12/2021

COPIA

OGGETTO:	ABBANDONO DELL'ARCHIVIO CARTACEO ANAGRAFICO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 LUGLIO 2012, N. 154.
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **11:00** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita **Casa Comunale** nelle persone dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SABATO LEONARDO	Si	
Vice Sindaco	CARLUCCI ANGELA	Si	
Assessore	CRISTIANO GIULIA	Si	
Assessore	TROIANO GREGORIO	Si	
Assessore	FERRONE CARMINE	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta FONTANA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Leonardo SABATO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 23 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 *“Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente”*, nella formulazione originaria prevedeva *“1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto centrale di Statistica”*.

Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini”;

l'art. 1, c. 1., lett. i) del DPR 30 luglio 2012, n. 154, entrato in vigore il 25 settembre 2012 ha modificato il comma 1 dell'art. 23 del DPR 223/1989 consentendo la gestione dello schedario anagrafico in forma elettronica senza la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno;

l'art. 1, c. 1, lett. r) del DPR 17 luglio 2015 n. 126, entrato in vigore il 15 agosto 2015, ha sostituito l'art. 23 del DPR 223/1989 con il seguente: *“Le schede individuali di famiglia e di convivenza devono essere costantemente aggiornate in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall'art. 62, c. 6, del D.Lgs 7 marzo 2005”*;

l'art. 2 del D.L.18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha sostituito l'art. 62 del D. Lgs. n. 82/2015, ha istituito presso il Ministero dell'Interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), qual base di dati di interesse nazionale, che subentra all'Indice nazionale delle Anagrafi (INA), dell'Anagrafe della Popolazione italiana residente all'estero (AIRE), nonché alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai Comuni;

ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche;

il Comune di Bella è subentrato in ANPR a decorrere dal 20 novembre 2019 e il subentro è divenuto a regime;

DATO ATTO che a seguito del suddetto subentro non è più consentita la tenuta delle schede individuali e di famiglia in modalità cartacea;

CONSIDERATO che l'applicativo software gestionale per i Servizi demografici, gestito dalla Office Information di Raffaele Di Mauro & c. S.a.s., di Mariscovetere (PZ), è idoneo a dismettere l'aggiornamento degli schedari cartacei dell'anagrafe della popolazione, in quanto il programma gestionale fornisce le dovute garanzie per una corretta gestione del servizio e la conservazione e storicizzazione dei dati;

EVIDENZIATO che la base dati dell'ANPR viene gestita dal Ministero dell'Interno, attraverso la collaborazione della Società SOGEI Spa, ed è il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, sotto i profili della conservazione, della comunicazione, nonché dell'adozione delle relative misure di sicurezza;

RITENUTO, quindi, che sussistano i presupposti di fattibilità per il congelamento dell'archivio cartaceo a decorrere dal 01 gennaio 2022;

DATO ATTO che gli archivi cartacei saranno aggiornati fino al 31 dicembre 2021 e che gli stessi saranno conservati all'interno dell'Ufficio Anagrafe, ove ora si trovano, per essere agevolmente consultati da parte degli operatori;

VISTI:

l'art. 23 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 e s.m.i.;
il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del TUEL 267/2000;

PRESO ATTO, ai sensi di quanto disposto dall'art 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ess.mm. e.ii., che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente"

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale:

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la sospensione dell'aggiornamento cartaceo dell'Anagrafe a far data dal 01 gennaio 2022 prevedendone la conservazione presso l'Ufficio Anagrafe, ove ora si trovano le schede anagrafiche;
- 2) DI APPORRE sullo schedario contenente le suddette schede anagrafiche apposita targhetta avente la seguente dicitura: "A far data dal 01 gennaio 2022 il presente schedario non è più aggiornato. Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____";
- 3) DI PROVVEDERE a darne comunicazione, per opportuna conoscenza alla Prefettura U.T.G. di POTENZA.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Leonardo SABATO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa in elenco ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000.

*E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale il **30/12/2021** per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto all'art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.*

Bella, lì 30/12/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Assunta FONTANA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **30/12/2021**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta FONTANA